



LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".



LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1
(Definizioni)

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1°, lett.i), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
- le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati alla formazione del clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.

ART.2
(Programma annuale di finanziamento)

1. Gli enti proprietari e le competenti autorità religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorità



territoriali riconosciute a norma di legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione di contributi, indirizzate all'Assessorato regionale ai LL.PP., corredate di un progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente.

2. In sede di prima applicazione il termine indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., di concerto con l'Assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della legge 1 giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 3 e con priorità per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

ART. 3

(Contributi di urbanizzazione secondaria)

1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche per l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree.

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla consistenza nel Comune



delle comunità di diversa confessione.

4. Il 20% delle somme versate da ciascun Comune è destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria, in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio. L'80% è comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel Comune conferente la rispettiva somma.

5. Le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego.

6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

7. E' in facoltà delle competenti autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Per gli edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, ferme restando le competenze degli Organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorità religiose ed i Comuni è obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalità di cui alla l.r. n. 37 del 29 giugno 1979.

ART. 4

(Abrogazioni e norma finanziaria)

1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.



2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

62

E' estratto del verbale della seduta del 21.12.1993 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)